



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FATTORI, PATUANELLI, DONNO, GIANNUZZI, MOLLAME, LICHERI, CATALFO, AGOSTINELLI, GUIDOLIN, PIRRO, LANNUTTI, DI PIAZZA, ACCOTO, AUDDINO, PIARULLI, GIARRUSSO, Marco PELLEGRINI, BOGO DELEDDA, CAMPAGNA, NOCERINO e DRAGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore agroalimentare e sui fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. – Scopo del presente disegno di legge è quello di istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore agroalimentare e sui fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. I dati riportati dal «Quinto Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia», pubblicato, nel marzo 2017, dalla Fondazione «Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare», evidenziano come, nonostante gli interventi legislativi e l'impegno continuo della Magistratura e delle Forze dell'ordine, il volume d'affari complessivo della cosiddetta «agromafia» è salito a 21,8 miliardi di euro. Pertanto, il presente disegno di legge, istituendo una specifica Commissione di inchiesta bicamerale, si prefigge di contrastare tali fenomeni, distinguendo un ambito macro, ossia quello dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore agroalimentare nel suo complesso, e un sotto ambito che ricomprende il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e criminale nella gestione del mercato del lavoro agricolo. L'ambito di indagine della

Commissione e, dunque, gli specifici obiettivi da essa perseguiti, sono illustrati dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento. Tra questi, particolarmente rilevanti sono: l'accertamento dell'entità dell'ingerenza nella filiera agroalimentare della criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo in particolare considerazione la fattispecie di reato denominata informalmente «caporalato» (lettera *a*)); lo stato di attuazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, e le eventuali criticità applicative (lettera *b*)); l'accertamento del rispetto del *corpus* normativo complessivo disciplinante l'impiego della manodopera della filiera (lettera *c*)); una valutazione della congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri (lettera *d*)).

I successivi articoli da 3 a 7, fissano le modalità di composizione e funzionamento della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore agroalimentare e sui fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dell'ingerenza nella filiera agroalimentare della criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo in particolare considerazione il fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* e seguenti del codice penale;

b) lo stato di attuazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, verificando in particolare:

1) l'efficacia dell'azione della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con particolare riferimento al disposto dei commi 4, lettere *c-bis*) e *c-ter*), 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 7-*bis*, del medesimo articolo 6;

2) l'adeguatezza delle risorse stanziare;

c) il rispetto e la congruità della normativa che disciplina l'impiego della manodopera della filiera agroalimentare nel suo

complesso e della conseguente azione dei pubblici poteri, verificando in particolare:

1) il rispetto dei diritti dei lavoratori, con specifico riferimento alla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza e di trasporto, o a situazioni alloggiative degradanti;

2) l'esistenza di forme di intimidazione, di violenza, di abuso e di molestia sessuale perpetrate nei confronti delle lavoratrici del settore agricolo, nonché le eventuali connessioni con il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione;

3) il rispetto della normativa disciplinante l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori provenienti da Paesi terzi, nonché della normativa finalizzata alla prevenzione, repressione e sanzione della tratta delle persone, in particolare donne e bambini, accertando altresì la responsabilità di eventuali soggetti terzi;

4) l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva relativa al settore agroalimentare, anche avvalendosi del supporto della Commissione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.

3. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito agli interventi di carattere legislativo ed amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato per scongiurare il riproporsi di vicende analoghe.

4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun

componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 3.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a

quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione può ottenere, nelle materie oggetto della presente richiesta, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente inchiesta.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto

quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare all'unanimità di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti di ciascuna Camera, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00